

**DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE**

Oggetto: **Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29-12-2022: non adesione allo stralcio dei ruoli fino a mille euro**

ABSTRACT

Con la presente determinazione d'urgenza il Presidente dispone di non aderire allo stralcio parziale dei ruoli fino a mille euro di cui alla Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022

IL PRESIDENTE**PREMESSO CHE**

- l'articolo 1, comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 01/01/2023, dispone, per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi le camere di commercio, l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di:
 - a) interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
 - b) sanzioni;
 - c) interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973);
- il medesimo comma precisa, inoltre, che "Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."
- il comma 228 del medesimo articolo 1 il dispone, inoltre, che per le sanzioni amministrative "... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;"
- il comma 229, dispone che gli enti creditori, come le camere di commercio, possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui ai commi 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione del predetto provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;



- il successivo comma 230, prevede che dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 359 dell'11/5/2001, ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 580/1993, al pagamento del diritto annuale alle camere di commercio;
- l'art. 8 del Decreto del Ministero delle attività Produttive, n. 54 del 27 gennaio 2005, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge n. 27 del 21/02/2003", dispone che "le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'art. 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento", e l'art. 10 altresì dispone che "L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avviene la violazione";
- la Camera di Commercio emette, inoltre, ordinanze di ingiunzione di pagamento a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc..) per la violazione di norme in diversi settori, tra i quali:
 - ritardati/omessi depositi al Registro Imprese e al REA
 - etichettatura e informazione al consumatore
 - sicurezza e conformità CE di prodotti soggetti a direttive comunitarie giocattoli, elettrici, ecc.)
 - mancata iscrizione a Ruoli
 - tutela Made in Italy
 - contratti negoziati fuori dai locali commerciali
 - contratti a distanza
 - norme per la sicurezza degli impianti
 - attività autoriparazione
 - strumenti metrici
 - metalli preziosi
- per quanto riguarda le sanzioni amministrative nessuna decisione compete alle camere per quelle sanzioni che, pur comminate dalle camere, vanno a beneficio dell'Erario, che è il vero ente creditore;



- per sanzioni di cui è beneficiaria la Camera di Commercio, quali quelle irrogate in materia di REA, l'ente camerale è chiamato a decidere solo per quanto riguarda i soli interessi;
- l'eventuale adesione allo stralcio previsto dai commi 227 e 228 della L. 197/2022 determina l'annullamento di alcune delle somme iscritte a ruolo, che non sono mai ingenti, e non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando comunque costi a carico delle camere;
- la Legge di Bilancio 2023 prevede, inoltre, all'art. 1, comma 222, lo stralcio automatico dei debiti affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e che quindi non saranno più emesse cartelle di intimazione di pagamento con tributi di competenza di diversi enti (cd cartelle multi-enti), ma solo con il diritto annuale camerale, e conseguentemente anche la spesa sostenuta dall'Agenzia Entrate Riscossioni non sarà più ripartita fra enti diversi, ma è presumibile ipotizzare che verrà caricata solo in capo all'ente camerale;
- i commi da 231 a 248 consentono e disciplinano la definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui può comunque sempre beneficiare l'impresa obbligata;

VISTO

- il Decreto del 21 novembre 2000 riguardante "Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.", che prevede, nella tabella A, che per i crediti fino a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91), solitamente i crediti dei ruoli del diritto annuale camerale, le spese relative alle procedure esecutive sono determinate in misura fissa;

RICORDATO

- che sono già stati annullati automaticamente (senza possibilità di scelta alcuna) con D.L. n. 119/2018 i ruoli, fino a € 1.000,00, consegnati all'Agenzia Entrate Riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comprensivi di diritto annuale, oltre che sanzioni e interessi) e con D.L. n. 41/2021 i ruoli fino a € 5.000,00, consegnati agli Agenti di riscossione nello stesso periodo, ad alcune specifiche condizioni di reddito;

PRESO ATTO CHE

- nella definizione agevolata l'iniziativa di aderirvi spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l'agente della riscossione;
- che gli esiti delle definizioni agevolate saranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2028;
- che i ruoli affidati nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, interessati dalle disposizioni dei commi 227 e 228 (e non già soggetti alle disposizioni del DL



119/2018 e del DL 41/2021), riguardano per la Camera di commercio di Padova il diritto annuale di competenza anni dal 2009 al 2013 e le sanzioni REA;;

CONSIDERATO CHE

- il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere pieno invece gravante sulle camere;
- la NON adesione allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che mantengono comunque la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti (commi da 231 a 248), anche per cifre superiori a mille euro;
- la norma stabilisce che qualora si ritenesse di aderire allo stralcio, le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio con l'utilizzo dell'apposito fondo per la svalutazione dei crediti e, nel caso in cui il fondo non fosse capiente, la copertura deve essere trovata all'interno del bilancio di previsione, riducendo le spese programmate;
- i crediti per diritto, sanzioni e interessi, con riferimento ai periodi di competenza dal 2009 al 2013, sono completamente svalutati nel bilancio della Camera di Commercio di Padova;
- l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata, peraltro, oggetto di riduzione da parte del legislatore (art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114), nella misura del trentacinque per cento per l'anno 2015, del quaranta per cento per l'anno 2016 e del cinquanta per cento a decorrere dall'anno 2017.
- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 210 del 14/10/2022 ha ricordato che l'art. 1, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 219 del 2016, modificando l'art. 18 della legge n. 580 del 1993, ha disciplinato in maniera puntuale le risorse destinate alle Camere di commercio, collegando il loro finanziamento al diritto camerale ed ha ribadito che il diritto camerale è divenuto il principale strumento di sostegno di iniziative finalizzate a tutelare e sviluppare quei settori economici capaci, a loro volta, di generare effetti di crescita e di occupazione;

RITENUTO

- che l'adesione allo stralcio previsto dalla L. 197/2022 art. 1 c. 227 e 228 non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per la camera di commercio di Padova procedere con l'annullamento dei ruoli affidati agli agenti riscossori dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni sopra elencate;
- la prima riunione utile della Giunta camerale è programmata per il giorno 31 gennaio pv e l'eventuale decisione (con relativa comunicazione all'Agenzia Entrate Riscossioni) di NON aderire all'annullamento deve essere adottata e comunicata all'Agenzia Entrate riscossioni entro la medesima data del 31 gennaio pv;



- sussiste l'urgenza di provvedere in merito;
- l'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile.

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- l'art. 16 della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i](#) che attribuisce al Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19..

PRESO ATTO

- che il Dirigente dell'Area Registro Imprese e Regolazione del Mercato ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#);

ACQUISITO

- il parere favorevole del Dirigente dell'Area Registro Imprese e Regolazione del Mercato, cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;
- il parere del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
- il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

STANTE l'urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima adunanza

DETERMINA



1. che la Camera di Commercio di Padova eserciti la facoltà di NON applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti), comunicando tale decisione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia Entrate Riscossione e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;
2. di delegare il dirigente dell'Area Registro Imprese e Regolazione del Mercato, a firmare le comunicazioni di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta
*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il Presidente
Antonio Santocono
*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)